Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e del Ministro per le disabilità

di concerto con

il Ministro della Salute

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"*, con particolare riguardo all'articolo 3-*septies* concernente l'integrazione socio-sanitaria;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";*

VISTO l'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato",* che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;

VISTO l'articolo 1, comma 1265, della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in base al quale gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2010)"*, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica"*;

VISTO l'articolo 1, comma 109, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)",* laddove dispone

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e del Ministro per le disabilità

di concerto con

il Ministro della Salute

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

che le eventuali risorse derivanti dalle attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui;

VISTO l'articolo 1, comma 411, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019"*, ai sensi del quale, in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;

VISTO l'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante *"Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà"*, che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera c), che attribuisce alla Rete la responsabilità di elaborare un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006, nonché il comma 7, secondo il quale il Piano ha natura triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, ed è adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";*

VISTI i commi da 159 a 171 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, concernenti i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), e, in particolare, il comma 162, secondo cui i servizi socio assistenziali nei confronti delle persone anziane non autosufficienti sono erogati delle aree individuate alle lettere a), b) e c) del comma medesimo, e il comma 167, ai sensi del quale, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono determinate le

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e del Ministro per le disabilità

di concerto con

il Ministro della Salute

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

modalità attuative, le azioni di monitoraggio e le modalità di verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168;

VISTO l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, 26 settembre 2016, concernente il Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero medesimo il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 147 del 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, concernente l'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e il riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021, ed in particolare l'allegato F, recante "Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, concernente la *"Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022 – 2024"*, ed in particolare, la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 "*Fondo per le non autosufficienze*", una disponibilità per gli anni 2022-2024, pari a euro 822.000.000 per il 2022; euro 865.300.000 per il 2023; euro 913.600.000 per il 2024;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 884 del 21 febbraio 2022, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2022 ai dirigenti degli Uffici Dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e del Ministro per le disabilità

di concerto con

il Ministro della Salute

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

medesimo, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata Tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" (24) - Programma 3.2 "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva" (24.12) – CDR 9 "Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale";

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2022, n. 77, concernente il *"Regolamento recante la definizione di modelli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale";*

VISTO il Piano per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024, approvato con modificazioni dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 25 luglio 2022 e proposto per l'adozione;

CONSIDERATO che, nelle more dell'accertamento della individuazione di eventuali risorse aggiuntive, si procederà con atto distinto al relativo riparto;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e alla ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3538 "*Fondo per le non autosufficienze"*, per il triennio 2022-2024;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul capitolo 3538, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2022;

ACQUISITA l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 3 agosto 2022;

ACQUISITO il parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, espresso in data 7 settembre 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 592 della legge n. 234 del 2021;

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e del Ministro per le disabilità

di concerto con

il Ministro della Salute

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1
(Piano nazionale per la non autosufficienza)

1. Su proposta della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, è adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, come stabilito all'articolo 1, commi da 159 a 171 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del Piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalità di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, le regioni adottano un Piano regionale per la non autosufficienza, ovvero altro atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del Piano nazionale, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie.
4. Il Piano regionale, ovvero l'atto di programmazione regionale, individua, in particolare, su base triennale gli specifici interventi e servizi sociali per la non autosufficienza finanziabili a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 2. Il Piano regionale o l'atto di programmazione sono redatti secondo le modalità di cui all'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, e contiene:
   a) il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell'integrazione sociosanitaria;
   b) le modalità di individuazione dei beneficiari;
   c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati, e, in particolare, le caratteristiche dei servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle

persone anziane nelle aree indicate dall'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c) della legge n. 234 del 2021, nonché le altre forme di intervento di cui al comma 164 del medesimo articolo;

d) la programmazione delle risorse finanziarie;
e) le modalità di monitoraggio degli interventi;
f) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle "Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente" di cui all'articolo 4 del presente decreto.

5. Gli Ambiti territoriali sociali garantiscono anche l'offerta dei servizi e degli interventi nelle aree di attività declinate all'articolo 1, comma 162, lettere a), b) e c) della legge n. 234 del 2021, sulla base del Progetto di assistenza individualizzato (PAI) definito, con il concorso del destinatario, dalle équipe multidimensionali operanti presso i Punti Unici di accesso (PUA), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 163 del medesimo articolo. Tali équipe sono rafforzate mediante l'utilizzo delle risorse destinate al reclutamento del personale aggiuntivo con professionalità sociale di cui all'articolo 5 del presente decreto, come indicato nella tabella n. 3 denominata "Personale PUA". L'offerta di servizi di cui all'articolo 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art.1, co. 255, della l. 205/2017.
6. La programmazione è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità entro novanta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione, una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di Piano regionale ovvero dell'atto di programmazione regionale, la coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza.
7. Gli interventi previsti nel presente Piano, in un quadro più generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata, sono condizionati all'Isee secondo quanto previsto dalla programmazione regionale. Nel caso di interventi forniti a persone in condizioni di gravissima disabilità, le soglie di accesso non possono essere inferiori a 50.000,00

euro, accresciuti a 65.000,00 in caso di beneficiari minorenni, dove l'ISEE da utilizzare è quello per prestazioni di natura sociosanitaria.

Articolo 2
(Risorse del Fondo per le non autosufficienze)

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024.
2. Al fine dell'assegnazione della quota di riparto del FNA, per ogni regione e per ogni esercizio finanziario, dalle risorse disponibili sono state individuate quelle da dedicare alle azioni per la realizzazione dei progetti per la Vita indipendente e per le assunzioni del personale con professionalità sociale finalizzate all'implementazione dei PUA.
3. La quota di riparto è assegnata alle regioni per l'intero ammontare secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del D.M. 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali riportate nel Piano di cui all'articolo 1 e nella colonna (A) della Tabella 1 del presente decreto.
4. Le somme ripartite alle regioni nelle annualità 2022, 2023 e 2024 sono indicate rispettivamente nelle colonne (B), (C) e (D) della Tabella 1, al netto delle quote di cui al comma 2 del presente articolo. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro 60 giorni dall'effettivo trasferimento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalità di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 "Fondo per le non autosufficienze", saranno ripartite fra le Regioni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, secondo le quote percentuali di cui alla colonna (A) della Tabella 1.
6. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 168, della legge n. 234/2021, al fine di garantire anche gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima e comunque fino al soddisfacimento della platea individuata

all'articolo 3, del D.M. 26 settembre 2016, ivi inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.

Art. 3
(Monitoraggio ed erogazione)

1. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo le indicazioni del Piano di cui all'articolo 1, come declinate nel presente articolo.
2. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità di cui all'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni rilevano le informazioni di cui al primo periodo nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unità di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, del medesimo decreto. L'erogazione è condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
3. Le regioni si impegnano altresì a rilevare a livello di ambito territoriale, a fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'Allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rendendole disponibili, secondo le modalità di cui al citato articolo 6, comma 5, del D.M. 22 agosto 2019, entro il 31 maggio dell'anno successivo.

Articolo 4
(Progetti per la vita indipendente)

1. Sono finanziate azioni volte alla realizzazione dei progetti previsti dalle "Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente", sulla base della programmazione regionale inclusive di cofinanziamento, di cui all'allegato F del Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021, per n. 183 ambiti coinvolti ed un ammontare complessivo di risorse a livello nazionale pari a

14.640.000 euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze trasferita a ciascuna regione, come indicato nella tabella 2 del presente decreto. Le suddette linee di indirizzo individuano le modalità attuative e, per ogni progetto di Vita indipendente, ogni ambito può accedere di un finanziamento pari a 80.000 euro, cui dovrà sommarsi un cofinanziamento di 20.000 euro garantito dalle regioni.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila in ordine all'attuazione uniforme sul territorio nazionale di quanto previsto al comma 1.

Articolo 5
(Personale con professionalità sociale per il rafforzamento dei PUA)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 163 della legge n. 234 del 2021, ai fini del rafforzamento dei PUA, nell'ambito delle risorse disponibili, sono previsti 20 milioni per il 2022 e 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2023-2024 da destinare alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti territoriali sociali, come indicato nella tabella 3 del presente decreto.
2. I dati relativi al personale con professionalità sociale per il rafforzamento dei PUA vanno raccolti, a cura degli Ambiti territoriali sociali, nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, ai fini dell'inserimento nel Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati alle persone non autosufficienti perseguendo le finalità del Piano di cui al comma 1 nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e del Ministro per le disabilità

di concerto con

il Ministro della Salute

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Roma,

DRAGHI
MARIO
PRESIDENZA
CONSIGLIO
DEI MINISTRI
03.10.2022
18:41:37
GMT+01:00

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Mario Draghi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Andrea Orlando

Firmato digitalmente da ORLANDO ANDREA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro per le disabilità
Erika Stefani

Firmato digitalmente da STEFANI ERIKA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il Ministro della salute
Roberto Speranza

SPERANZA ROBERTO
12.09.2022 14:26:20
UTC

Il Ministro dell'economia
Daniele Franco

DANIELE FRANCO
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
30.09.2022 09:17:36
GMT+01:00

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e del Ministro per le disabilità

di concerto con

il Ministro della Salute

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 1 - Risorse attribuite alle regioni per il triennio 2022-2024
(al netto delle quote di cui alle tabelle 2 e 3)

Regioni	A	B	C	D
	Quota %	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)
Abruzzo	2,37	18.660.000	18.976.000	20.120.000
Basilicata	1,05	8.267.000	8.407.000	8.914.000
Calabria	3,42	26.928.000	27.383.000	29.035.000
Campania	8,54	67.241.000	68.376.000	72.501.000
Emilia-Romagna	7,75	61.020.000	62.051.000	65.794.000
Friuli-Venezia Giulia	2,34	18.424.000	18.736.000	19.866.000
Lazio	9,15	72.043.000	73.260.000	77.680.000
Liguria	3,28	25.825.000	26.262.000	27.846.000
Lombardia	15,93	125.427.000	127.545.000	135.239.000
Marche	2,80	22.046.000	22.419.000	23.771.000
Molise	0,65	5.118.000	5.204.000	5.518.000
Piemonte	7,91	62.280.000	63.332.000	67.153.000
Puglia	6,68	52.596.000	53.484.000	56.711.000
Sardegna	2,92	22.991.000	23.379.000	24.790.000
Sicilia	8,19	64.485.000	65.574.000	69.530.000
Toscana	7,02	55.273.000	56.206.000	59.597.000
Umbria	1,71	13.464.000	13.691.000	14.517.000
Valle d'Aosta	0,25	1.968.000	2.002.000	2.122.000
Veneto	8,04	63.304.000	64.373.000	68.256.000
Totale	**100,00**	**787.360.000**	**800.660.000**	**848.960.000**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e del Ministro per le disabilità

di concerto con

il Ministro della Salute

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 2 - Vita Indipendente

Regioni	Numero ambiti	Popolazione residente 18-64 al 01/01/2022	ambiti finanziabili	Importo per ciascun anno del triennio 2022-2024 (€)
Abruzzo	24	766.815	4	320.000
Basilicata	9	330.485	2	160.000
Calabria	32	1.120.436	6	480.000
Campania	60	3.484.042	18	1.440.000
Emilia Romagna	38	2.672.671	14	1.120.000
Friuli Venezia Giulia	18	707.722	4	320.000
Lazio	37	3.511.673	18	1.440.000
Liguria	18	870.858	5	400.000
Lombardia	91	6.064.741	31	2.480.000
Marche	23	886.060	5	400.000
Molise	7	175.156	1	80.000
Piemonte	32	2.513.264	13	1.040.000
Puglia	45	2.385.771	12	960.000
Sardegna	25	962.085	5	400.000
Sicilia	55	2.916.278	15	1.200.000
Toscana	28	2.185.181	11	880.000
Umbria	12	505.390	3	240.000
Valle d'Aosta	1	74.091	1	80.000
Veneto	21	2.948.019	15	1.200.000
Totale	**576**	**35.080.738**	**183**	**14.640.000**

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

su proposta

del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

e del Ministro per le disabilità

di concerto con

il Ministro della Salute

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Tabella 3 - Personale PUA

Regioni	Quota %	unità personale			Importo (€)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
Abruzzo	2,37	12	50	50	480.000	2.000.000	2.000.000
Basilicata	1,05	5	19	19	200.000	760.000	760.000
Calabria	3,42	17	67	67	680.000	2.680.000	2.680.000
Campania	8,54	43	128	128	1.720.000	5.120.000	5.120.000
Emilia-Romagna	7,75	39	84	84	1.560.000	3.360.000	3.360.000
Friuli-Venezia Giulia	2,34	12	38	38	480.000	1.520.000	1.520.000
Lazio	9,15	46	83	83	1.840.000	3.320.000	3.320.000
Liguria	3,28	16	39	39	640.000	1.560.000	1.560.000
Lombardia	15,93	80	198	198	3.200.000	7.920.000	7.920.000
Marche	2,8	14	49	49	560.000	1.960.000	1.960.000
Molise	0,65	3	15	15	120.000	600.000	600.000
Piemonte	7,91	39	72	72	1.560.000	2.880.000	2.880.000
Puglia	6,68	33	96	96	1.320.000	3.840.000	3.840.000
Sardegna	2,92	15	53	53	600.000	2.120.000	2.120.000
Sicilia	8,19	41	118	118	1.640.000	4.720.000	4.720.000
Toscana	7,02	35	63	63	1.400.000	2.520.000	2.520.000
Umbria	1,71	9	26	26	360.000	1.040.000	1.040.000
Valle d'Aosta	0,25	1	2	2	40.000	80.000	80.000
Veneto	8,04	40	50	50	1.600.000	2.000.000	2.000.000
Totale	**100**	**500**	**1250**	**1250**	**20.000.000**	**50.000.000**	**50.000.000**